SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 864

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

(V. *Stampato Camera n.* **938**)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1994

Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza il 16 settembre 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, d'ora in avanti denominate Parti,

desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue

Articolo 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

1. Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile.

Articolo 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa. Inoltre quando l'estradizione è domandata per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a nove mesi.

2. Tuttavia, quando la domanda di estradizione riguarda più fatti distinti, per alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entità della pena previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal presente Trattato.

3. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, in materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Articolo 3
RIFIUTO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione non è concessa:

a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;

b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;

c) se il fatto per il quale l'estradizione è domandata ricade sotto la giurisdizione della Parte richiesta e, secondo la legge di questa, costituisce reato per il quale è intervenuta amnistia;

d) se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;

e) se il fatto per il quale l'estradizione è domandata è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;

f) se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta;

g) se la persona richiesta è minore degli anni diciotto e la legge della Parte richiedente non prevede per tale categoria di soggetti un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non è inoltre concessa se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta:

a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

b) sarà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 4
RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione può essere rifiutata:

a) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;

b) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del reato in questione quando è commesso fuori dal proprio territorio.

Articolo 5
PENA DI MORTE

1. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione può essere concessa solo se detta Parte dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

Articolo 6
INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati dall'art. 3, paragrafi 1, lettere f) e g) e 2, e dall'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo domanda, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente fornisce la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso.

2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Articolo 7
PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non può essere sottoposta a processo penale o a provvedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.

2. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a processo penale o a restrizione della libertà personale solo se per il fatto diversamente qualificato è consentita l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto commesso anteriormente alla consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte che intende ottenere il consenso previsto nei paragrafi 1 e 3 deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 lett.b) e c) e, quando esista, anche quella indicata alla lett.a) o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla domanda sono inoltre allegate le dichiarazioni rese dalla persona estradata all'autorità giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'estradizione o alla consegna allo Stato terzo.

5. Le disposizioni dei paragrafi che precedono non si applicano quando la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il

territorio della Parte alla quale è stata consegnata entro 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Articolo 8
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA

1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati:

a) l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare;

b) l'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c) il testo delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione;

d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la cittadinanza.

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta domanda alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine può essere prorogato su domanda motivata.

Articolo 9
ARRESTO PROVVISORIO

1. Se, in caso di urgenza, una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte può, prima di ricevere la domanda di estradizione, procedere all'arresto o applicare altre misure coercitive.

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della persona da arrestare, la dichiarazione che ne sarà chiesta l'estradizione, la descrizione del fatto con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista e, ove occorra, della pena ancora da scontare, nonchè gli elementi necessari per l'identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel

paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cessano di avere efficacia. Tuttavia ciò non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, nè l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.

Articolo 10
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale è possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le misure coercitive subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 20 giorni.

4. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo è posto in libertà e la Parte richiesta può rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Articolo 11
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte.

2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta può differire la consegna della persona finché il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona alle condizioni e con le modalità concordate tra le due Parti. La persona consegnata rimane in stato di detenzione durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente ed è riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto.

Articolo 12
CONSEGNA DI COSE

1. La Parte richiesta, nei limiti consentiti dalla propria legge, provvede al sequestro e, se l'estradizione è concessa, consegna a fini di

priva alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda le cose sulle quali o mediante le quali è stato commesso il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

2. Le cose indicate nel paragrafo precedente sono consegnate anche se l'estradizione già concessa non può aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere le cose indicate nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero può, per la stessa ragione, consegnarle a condizione che le siano restituite.

4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sulle cose consegnate. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento le cose sono restituite senza indugio alla Parte richiesta.

Articolo 13
CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

1. Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravità e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Articolo 14
INFORMAZIONI SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.

Articolo 15
TRANSITO

1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte.

2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito può essere rifiutato per i motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

3. Se è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, la quale fornisce i dati relativi all'identità della persona, dara indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare e attesta l'esistenza di un provvedimento

restrittivo della libertà personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 9.

Articolo 16
COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia, per la Repubblica di Bulgaria dal Ministero della Giustizia o dalla Procura Generale. E' fatto salvo il ricorso alla via diplomatica. La domanda di arresto provvisorio può essere inoltrata anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol).

2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della Parte richiedente e non è richiesta la traduzione degli atti e documenti allegati.

3. Gli atti ed i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Articolo 17
SPESE

1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Articolo 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che avverrà a

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti può in ogni momento denunciarlo. La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica di Bulgaria